

VERBALE DI ACCORDO

Addì 4 dicembre 2019, in Roma,

tra

la Soc. Ericsson Telecomunicazioni Italia S.p.A. (di seguito Azienda)

e

la SLC CGIL, la FISTEL CISL, la UILCOM UIL e la UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente alle R.S.U.;

in relazione all'accordo in pari data sottoscritto tra le stesse Parti, si conviene e si concorda il seguente

Trattamento economico

1. Il presente trattamento economico costituisce parte integrante e sostanziale di quanto previsto al punto 2. dell'accordo sottoscritto in pari data a chiusura della procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ex artt. 4 e 24 avviata dall'Azienda per il tramite di Unindustria il 28 novembre 2019.

2. Agli impiegati e ai quadri che si trovino a non più di 60 mesi entro il 31 dicembre 2020 dalla maturazione del diritto alla pensione:

a) di vecchiaia, potendo contare su almeno 20 anni di contribuzione;

o


b) anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

previo esplicito consenso scritto all'uscita anticipata da parte di ogni singolo interessato, l'Azienda riconoscerà per tutto il periodo fino al raggiungimento del primo diritto alla pensione, comprensivo degli ulteriori tre mesi prima della relativa decorrenza (finestra), una indennità mensile, comprensiva del trattamento di Naspi, se spettante, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal dipendente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e s.m.i.

3. Laddove il primo diritto alla pensione sia quello previsto al precedente punto 2), lettera b), l'Azienda riconoscerà anche i contributi previdenziali utili al raggiungimento del relativo trattamento, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro (ovvero quella susseguente alla fruizione della Naspi).

4. Il dipendente non potrà optare per uno dei due trattamenti pensionistici, dovendo obbligatoriamente aderire al primo diritto di pensione per il quale raggiungerà i relativi requisiti.

5. Sarà esclusivo onere del dipendente interessato farsi rilasciare dall'Inps, ovvero dalle strutture ad esso convenzionate, e consegnarlo tempestivamente all'Azienda per la relativa gestione, un documento





attestante la situazione contributiva aggiornata, che riporti il mese e l'anno di accesso alla pensione e l'importo dell'indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato al momento dell'uscita.



6. L'erogazione del trattamento economico è subordinata alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione ex articolo 2113, comma 4, del codice civile, che dovrà essere sottoscritto presso Unindustria Roma entro e non oltre il mese successivo a quello della liquidazione delle competenze relative all'ultimo mese di lavoro e che contenga ampia rinuncia ad ogni pretesa, azione e/o ragione comunque riferibile al rapporto di lavoro e alla sua risoluzione, a fronte dell'erogazione dell'importo di € 1.000,00 (mille/00) a titolo di transazione generale novativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Soc. Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.



p. la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL TELECOMUNICAZIONI Nazionali e Territoriali



p. le RSU

